



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente “Norme per l’edilizia scolastica”, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 160;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’articolo 11, comma 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e in particolare l’articolo 4;
- VISTO l’articolo 2 del suddetto decreto legge, secondo il quale le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 232, comma 8 ai sensi del quale ” al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
- VISTE** le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico di cui al "documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico" per l'anno scolastico 2020-2021 del 28 maggio 2020 e del 7 luglio 2020 secondo le quali gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico necessitano di adeguamenti e adattamenti funzionali al fine di garantire il necessario distanziamento;
- VISTA** l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
- RAVVISATA** la necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria per gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico e di creare nuovi spazi da destinare alla didattica;
- DATO ATTO** che tali necessità risultano più diffuse nei Comuni con popolazione scolastica pari o superiore ai 10.000 studenti e nelle Province e Città metropolitane che hanno la competenza sugli edifici delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
- RITENUTO** quindi, opportuno destinare le risorse disponibili di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, pari a 30 milioni per l'anno 2020, in favore di tutte le Province e le Città metropolitane, nonché dei Comuni con popolazione studentesca pari o superiore alle 10.000 unità;
- RITENUTO** necessario, a tal fine, ripartire le suddette risorse individuando fasce di importo spettanti in base alla popolazione scolastica;
- SENTITI** i rappresentanti di ANCI e UPI;

D E C R E T A

Articolo 1 (Riparto risorse)

1. L'importo complessivo di euro 30.000.000,00, di cui all'articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnato al Ministero dell'istruzione al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-



Al Ministro dell'Istruzione

2021, è ripartito tra tutte le Province e Città metropolitane nonché tra i Comuni con popolazione scolastica pari o superiore alle 10.000 unità di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base del numero di studenti secondo la seguente tabella:

Popolazione scolastica territorialmente competente	Importo
Province fino a 10.000 studenti	Euro 40.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 10.001 a 15.000 studenti	Euro 80.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 15.001 a 20.000 studenti	Euro 120.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 20.001 a 30.000 studenti	Euro 220.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 30.001 a 40.000 studenti	Euro 350.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 40.001 a 50.000 studenti	Euro 500.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 50.001 a 70.000 studenti	Euro 630.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 70.001 a 90.000 studenti	Euro 865.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni da 90.001 a 150.000 studenti	Euro 960.000,00
Province, Città metropolitane e Comuni oltre 150.000 studenti	Euro 1.150.000,00

2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020.

Articolo 2

(Spese ammissibili e termine per la rendicontazione)

1. Gli enti locali di cui all'allegato 1 sono autorizzati ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture per l'adeguamento degli spazi al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza.
2. Le spese ammissibili per gli interventi di cui al comma 1 del presente decreto risultano essere le seguenti:
 - lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne;
 - acquisto di beni durevoli, come a titolo semplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi;
 - interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.
3. Nell'ambito delle somme assegnate possono essere riconosciute spese tecniche, spese per acquisizione di certificazioni e oneri previsti per legge.
4. Non sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto di arredi, di dispositivi digitali per la didattica, per il pagamento di canoni di locazione di spazi e ambienti e per ogni altra spesa già sostenuta dalle istituzioni scolastiche o dai medesimi enti a valere su altre risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali per la medesima finalità.
5. Il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse è fissato al 15 ottobre 2020, al fine di consentire il monitoraggio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che le risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020 siano versate dai



Al Ministro dell'Istruzione

soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 3

(Modalità di rendicontazione e monitoraggio)

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
 - a) il 50% in anticipazione al momento dell'adozione del presente decreto;
 - b) la residua somma a saldo previa presentazione del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori, servizi o forniture e di dichiarazione del Responsabile unico del procedimento attestante l'avvenuto pagamento delle somme erogate in anticipazione con il relativo dettaglio.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere inviata al Ministero dell'istruzione entro e non oltre il 15 ottobre 2020 al fine di consentire il monitoraggio nel rispetto dei termini di cui all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Eventuali modifiche dei termini possono essere adottate con decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4

(Revoche e controlli)

1. Le risorse sono revocate nel caso in cui le stesse non vengano sostenute e rendicontate entro il 15 ottobre 2020.
2. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
On.le dott.ssa Lucia Azzolina